

Per una introduzione al diritto degli animali

Luigi Benvenuti
(Professore ordinario di Diritto amministrativo
nell'Università Ca' Foscari Venezia)

Qualche parola sul significato di questo Convegno intitolato a “Caccia e Ambiente”, che vede dialogare competenze diverse, dal diritto all'antropologia, dall'etica ambientale all'economia.

Oltretutto con una particolare attenzione per l'esperienza di altri paesi, perché la questione è globale, e presuppone una interdisciplinarietà che va al di là degli strumenti tipici di questa o quella legislazione.

Mi limito, in questa sede, a brevi spunti di inquadramento generale, ponendomi qualche domanda che terrà conto specie del linguaggio dei diritti non umani.

La prima considerazione riguarda il rapporto uomo-animale, che rappresenta una declinazione particolare del rapporto uomo-natura che investe, vorrei dire da sempre, la riflessione della filosofia.

E qui mi azzardo a percorrere un primo itinerario, dedicato al pensiero più antico.

Inizio dall'insegnamento di Pitagora, del quale è ben nota la tesi dei numeri come sostanza delle cose, ma che pur ammoniva «che tutti gli esseri viventi hanno uguali diritti», proclamando che «pene inespugnabili sovrastano a coloro che rechino offesa a un vivente» (cfr. Cicerone, *De Re Publica*, III 1, 19; ma vedi pure per il rifiuto da parte di Pitagora di cibarsi di animali, consuetudine reputata inutile causa di stragi, Ovidio, *Metamorfosi*, Libro XV)¹.

Su posizione opposta, in quanto fondata su una concezione radicalmente antropocentrica, si colloca evidentemente Aristotele, che sottolinea e argomenta la superiorità della specie umana².

Avendo come riferimento proprio Aristotele, San Tommaso d'Aquino sosterrà infine la legittimità dell'uccisione degli animali, sulla base della

1 Sul punto, MANNUCCI, *La cena di Pitagora*, Roma, 2008.

2 E. BERTI, *L'origine dell'anima intellettuale secondo Aristotele*, in F. ALESSE - F. ARONADIO - M.C. DALFINO - L. SIMEONI - E. SPINELLI (a cura di), *Anthropine Sophia, Studi di filologia e storiografia filosofica*, in memoria di Gabriele Giannantoni, Napoli, 2008, p. 295 ss.

struttura gerarchica della natura, richiamandosi a presunti doveri indiretti, in quanto comunque filtrati dalla figura dell'uomo³.

Altro possibile itinerario può farsi iniziare dall'età moderna.

E qui si va dalla classica chiusura cartesiana, tutta dedotta dalla realtà prima ed autonoma che è il soggetto pensante, alla voce *Bêtes* di Voltaire, il primo e più pungente dei critici di Cartesio, che ritiene una banalità l'aver detto «che le bestie sono macchine prive di coscienza e sentimento che compiono sempre i loro atti nello stesso modo, senza imparare o perfezionare niente»⁴.

Al centro del secondo percorso campeggia, come sempre, la grande lezione kantiana, secondo cui gli animali, pur privi di coscienza di sé, posseggono una natura analoga a quella degli uomini, e pertanto osservando dei doveri verso di essi osserviamo dei doveri verso l'umanità, promuovendo con ciò i doveri che la riguardano⁵.

L'uomo dunque avrebbe dei doveri nei confronti degli animali, ma essendo il rapporto deontico un rapporto esclusivamente umano, il loro adempimento diviene uno strumento per promuovere i doveri verso l'umanità.

Passiamo ad un terzo itinerario.

Esso finalmente considera gli animali come soggetti, di tal che la "liberazione animale" viene proclamata proprio a partire dai diritti.

A parte il riferimento all'utilitarismo benthamiano, qui la rivoluzione a partire dai diritti trova una piena espressione in un ben noto libro di Peter Singer, *Animal liberation* (1975), che contempla lo status di persona anche per alcuni animali non umani (come gli scimpanzé).

Inoltre l'animale sarebbe degno di autonoma rilevanza perché capace di soffrire⁶.

Osservo come gli Autori appena citati, aprendo alla tematica dei diritti, tirano in ballo il ruolo dei giuristi, che, ovviamente, entrano in gioco con le loro domande.

E ad esempio viene da chiedersi – se lo chiede il richiamato stimolante

3 Sul punto S. CASTIGNONE, *Animali (Diritti degli) - Parte etica*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, diretta da Sgreccia e Tarantino, Napoli, 2009, p. 495 ss.

4 VOLTAIRE, *Dictionnaire philosophique*, 1764, ed. it. *Dizionario filosofico*, Milano, 1968, p. 108, su cui vedi ora A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012, p. 29.

5 KANT, Lezione tenuta presso la Università di Königsberg, dal titolo *Dei doveri verso gli animali e gli spiriti*, ora in *Lezioni di etica*, Roma-Bari, 1998, p. 273 ss.

6 P. SINGER, *Liberazione animale. Il movimento di un manifesto diffuso in tutto il mondo*, ed. it. a cura di P. Cavalieri, Milano, 2003; similmente, ma in chiave antiutilitaristica, vedi T. REGAN, *The Case for Animal Rights*, 1983, ed. it., *I diritti animali*, Milano, 1990; in senso diverso è invece R. SCRUTON, *Animal Rights and Wrongs*, 1996, trad. it. *Gli animali hanno diritti?*, Milano, 2008. Secondo quest'ultimo autore non bisognerebbe rifarsi alla legge morale, ma a tre fonti del sentimento morale: virtù, simpatia, rispetto.

contributo di Attilio Pisanò⁷: l'apertura del concetto di diritto soggettivo a soggetti diversi dall'uomo, con il conseguente sganciamento dei diritti da quest'ultimo, apporta qualche progresso?

E ancora, le teorizzazioni relative ai diritti degli animali e ai diritti ambientali si pongono in continuità con il vissuto dei diritti umani, o, al contrario, rappresentano un momento di cesura?

La risposta a tali domande non pare scontata e presupporrebbe altrettanti discorsi che in questa sede non è possibile fare.

Quel che si può aggiungere, toccando allora il piano delle normative fondamentali, è che sussiste senz'altro un legame tra la dichiarazione dei diritti dell'uomo e documenti sui nuovi diritti quali la dichiarazione universale dei diritti degli animali nel 1978, quella dei diritti umani delle generazioni future del 1994, ovvero dei diritti della Madre Terra del 2010.

Ma un dubbio permane in ordine all'utilità di estendere un linguaggio nato per tutelare l'uomo, agli animali.

E non è forse vero, come ancora afferma Pisanò, che sdoganando il linguaggio dei diritti per entità non umane, il dibattito sui diritti soggettivi potrebbe correre il rischio di regredire a posizioni antecedenti addirittura alla grande soggettivazione groziana?

Vi è un'ulteriore questione, più attuale che mai, che questa volta riguarda il possibile approccio del giurista alla normativa riguardante gli animali.

In questo caso si tratta di capire se valgano normali criteri ermeneutici, o se, in ipotesi, occorra adattarli alle nuove esigenze.

Al proposito mi soccorrono alcuni spunti di Lombardi Vallauri, fautore di un "diritto animale animalista", che considera gli animali in sé come singoli e non in quanto tutelati in base ad altri valori come la minaccia di estinzione, il valore della biodiversità, ecc. ecc.

Indipendentemente dalla condivisione o meno di una posizione così marcatamente animalista, penso sia da prendere sul serio il paradigma adoperato, caratterizzato come è dal tentativo di gettare un ponte tra diritto e filosofia.

Il punto di partenza è senz'altro quello della casistica concreta, che viene messa al servizio di una analisi della legislazione, cercando di individuare "tendenze, testimonianze, tensioni del diritto vigente".

In tal modo, di una certa legislazione (penale, amministrativa, ecc.) si viene a sottolineare l'orientamento di fondo, talora implicito, talaltra esplicito, rispetto al mondo animale.

Ne deriva un elenco dettagliato dei moti e degli umori di un legislatore, che in realtà, pur in modo non sempre lineare, fa mostra di guardare con favore al riconoscimento della soggettività degli animali.

Per la legislazione italiana, infatti, gli animali non sono meri oggetti della

7 A. PISANÒ, *ibidem*.

normativa, bensì vengono considerati veri e propri soggetti da tutelare in modo peculiare.

La conclusione del ragionamento di Lombardi Vallauri appare allora la logica conseguenza di tale scoperta.

Quel che il giurista dovrebbe fare, è di interpretare in senso più favorevole agli animali soprattutto le disposizioni dubbie, cercando il difficile bilanciamento tra il rispetto della dignità degli animali e gli interessi dell'uomo.

Chiarito a tal punto quale possa essere un plausibile approccio all'interpretazione della normativa, è d'uopo provare a fornire qualche esempio, perché va subito detto che una cosa appaiono gli intenti del legislatore e gli auspici della dottrina, altra è nei fatti l'applicazione pratica.

Va al proposito sottolineato come ai commentatori più smaliziati non siano sfuggite le smagliature circa i controlli sul campo, gli aggiramenti della normativa da parte degli operatori pratici, la prassi consolidata spesso orientata contro la lettera e lo spirito della legge.

Né è un caso che, proprio a proposito di un settore specifico, quello della caccia, si sia parlato di "strage legalizzata", espressione con cui si è inteso denunciare proprio la superficialità con cui talora è stata applicata una normativa, che, come abbiamo visto, avrebbe potuto fornire occasione per un rigoroso bilanciamento di valori tra animale e uomo⁸.

Per fornire qualche esempio concreto di quello che si va dicendo, si vuol fare da ultimo riferimento a contenuti e modalità dell'esercizio venatorio, indugiando dunque sul tema specifico oggetto del presente Convegno.

L'art. 18, co. 1-bis, l. n. 157/1992, modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria del 2009, recita al proposito che «*l'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli*».

Lo scopo molto lodevole è evidentemente quello di rafforzare il regime di tutela, ed esiste un ente sorto nel 2008, l'ISPRA, che dà un parere obbligatorio alle regioni per l'eventuale prolungamento della caccia oltre i tempi prescritti dalla normativa.

L'ISPRA infatti ha competenze per la stesura dei calendari venatori, profilo evidentemente fondamentale per evitare di incorrere in quella che, come si è visto, è stata definita una "strage legalizzata".

E dunque, a rigor di logica, proprio l'ISPRA potrebbe occuparsi dell'applicazione del richiamato co. 1-bis dell'art. 18 l. n. 157/1992.

⁸ Si veda esemplificativamente sul punto, G. PAOLILLO, *La caccia, ovvero la strage legalizzata degli animali selvatici*, in *Trattato di biodiritto. La questione animale*, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, Milano, 2010, p. 391 ss.

Ebbene, va constatato come in realtà le autorizzazioni avvengano in anticipo e anche in palese contrasto con l'ISPRA⁹.

Un profilo connesso è quello della vigilanza venatoria, che investe il rispetto degli orari di caccia, così come altrettanto delicato è l'altro dell'individuazione e qualificazione dei luoghi, che sfuggono in concreto a controlli rigorosi, ponendo la questione della definizione degli ambiti territoriali.

Infine vi è il tema dei mezzi autorizzati, e anche qui ancora una volta la prassi si incarica di smentire proclami e assunti presi in linea di principio.

Si tratta, come si capisce, di situazioni diverse tra loro e del tutto peculiari, che esigono peraltro approfondimenti adeguati e forse qualche autocritica.

Scorrendo il titolo delle relazioni programmate, mi avvedo che alcuni dei temi a cui ho accennato da ultimo saranno esaminati in modo specifico, e penso soprattutto alla questione cruciale degli ambiti territoriali.

È giunto dunque il momento di fermarsi, chiedendo scusa per lo spazio rubato ai singoli relatori, cui cedo volentieri la parola con l'augurio che l'incontro di oggi possa contribuire ad una maturazione delle coscienze, al passo coi tempi nuovi in cui ci troviamo a vivere.

9 Su ciò, convincentemente, v. PAOLILLO, *op. loc. cit.*

